

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 957**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FASOLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2001**

—————

Disposizioni in materia di proroghe dei termini di scadenza  
delle occupazioni di urgenza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Proprio in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 25-30 gennaio 1980, che dichiarava l'illegittimità dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui stabiliva che l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea delle aree «edificabili» deve essere determinata in base a valori agricoli medi, con grandissimo ritardo, il legislatore interveniva sul punto con l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Lo stesso legislatore, peraltro, al fine precipuo di consentire alla pubblica amministrazione un maggiore *spatium deliberandi*, in attesa della richiamata riforma degli indennizzi ed in assenza di un criterio certo di determinazione delle indennità, a far data dalla citata sentenza della Corte costituzionale, disponeva a più riprese diverse proroghe della scadenza del termine delle occupazioni di urgenza.

Dopo molte incertezze iniziali, per cui diverse amministrazioni pubbliche hanno ritenuto che la proroga *ex lege* operasse automaticamente, cioè senza bisogno di formali atti amministrativi che esplicitassero la volontà dell'amministrazione di avvalersi, nel caso concreto, delle proroghe legali, dopo alcune decisioni di segno diverso, la Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 7826, del 15 luglio 1991, ha affermato che le proroghe *ex lege* operano automaticamente, a prescindere dalla stessa richiesta in tal senso della pubblica amministrazione.

Nondimeno, per effetto delle decisioni della stessa Corte di cassazione, quelle che in precedenza - con sentenza 20 gennaio 1997, n. 465 e successivamente con altre diverse pronunce - avevano affermato che le

proroghe *ex lege* non operassero automaticamente, diverse amministrazioni (prevalentemente comuni), con sentenze passate in giudicato, sono state condannate al risarcimento di danni (calcolati sui valori di mercato delle aree, con rivalutazioni, interessi e quant'altro) per occupazioni divenute illegittime, alla stregua delle riferite prime decisioni del supremo Collegio.

Come è evidente, inoltre, proprio in esito alle predette sentenze di condanna della pubblica amministrazione in sede civile, allo stato già passate in giudicato, sovente è intervenuta la stessa Corte dei conti, che, proprio in forza della consumata interpretazione restrittiva della operatività delle proroghe predette, ha condannato molti amministratori degli enti locali.

Pertanto tutte le proroghe, siccome di fatto riferite a tutte le «occupazioni in corso», tutte quelle intervenute per le finalità predette, anche in esito alla richiamata sentenza n. 5 del 25-30 gennaio 1980 della Corte costituzionale, devono intendersi automatiche. In realtà l'interpretazione dell'efficacia automatica delle proroghe *ex lege* sembra connotata alla *ratio* delle proroghe stesse, cioè alla finalità di prolungare i termini di definizione dei procedimenti espropriativi, almeno fino alla emanazione della nuova legge sui criteri di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di aree «edificabili». Si fa chiarezza così sulle nefaste conseguenze del ritardo statale nel legiferare sui nuovi criteri di determinazione delle indennità espropriative e del principio giurisprudenziale della commisurazione delle indennità al valore venale delle aree edificabili, consentendo agli amministratori interessati una più «tranquilla» domanda di «revocazione» in sede giudiziaria.

Sembra pertanto giusto ed opportuno che il legislatore, rimediando ad una formulazione normativa imprecisa, caotica ed insufficiente, intervenga con una norma di interpretazione.

Il presente disegno di legge nell'articolo unico dispone che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, ferma la possibilità di essere applicate in coordinata loro successione, si intendano riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendano efficaci senza bisogno

di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

Il presente disegno di legge non comporta, quindi, costi aggiuntivi per la finanza pubblica: al contrario, per il tramite dell'istituto della «revocazione», potrebbe consentire alla pubblica amministrazione il recupero di molte somme ed agli amministratori comunali, provinciali e regionali, condannati dalla Corte dei conti, di ottenere la «revocazione» della loro condanna, che potrebbe essere ricondotta a parametri più equi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; nell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42; nell'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19; nell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119; nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; nell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e successive modificazioni, e nell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenze e con effetto retroattivo, si interpretano nel senso che esse devono essere riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e devono intendersi efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.